

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Roma 23 novembre 2005

Prot n. 25-05-000011 Allegati 1

Alle Imprese di assicurazione
e riassicurazione
LORO SEDI

Alle Rappresentanze generali
per l'Italia delle Imprese estere di
assicurazione e riassicurazione
LORO SEDI

e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e
Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 – ROMA

Al Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 – ROMA

Al Ministero delle Attività Produttive
Gabinetto del Ministro
Via Molise, 2
00187 – ROMA

All'ANIA
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 – ROMA

Circolare n. **570/D**

Oggetto: anagrafe titoli censiti dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

1. Premessa

Nell'ambito dell'analisi dei portafogli dei valori mobiliari delle imprese di assicurazione, l'Istituto utilizza le informazioni relative agli strumenti finanziari contenute nell'anagrafe titoli gestita dall'Ufficio Italiano dei Cambi, di seguito "UIC", la quale contiene i dati descrittivi di tutti i valori mobiliari censiti in Italia, compresi i titoli

codificati da altre agenzie internazionali, a loro volta comunicati all'UIC dagli operatori italiani.

La presenza nell'anagrafe UIC di tutti gli strumenti finanziari in portafoglio delle imprese di assicurazione (valori mobiliari di classe C e D di Stato Patrimoniale) e di quelli emessi dalle stesse, inclusi gli strumenti finanziari derivati e la disponibilità dei dati contenuti nella medesima anagrafica rappresentano un aspetto di primaria importanza per l'Istituto, ai fini dell'attività di vigilanza di cui in premessa.

Attesa l'utilità della suddetta anagrafe, l'Istituto ha sottoscritto con l'UIC una convenzione (cfr. all. 1) con la quale è stato disciplinato a favore dell'ISVAP e delle imprese vigilate, l'accesso alle informazioni presenti nell'anagrafe titoli ed alle successive variazioni della stessa a far data dal 1° gennaio 2005.

2. Censimento dei titoli.

Le imprese comunicano all'UIC - Servizio Elaborazioni Statistiche, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente circolare, i referenti incaricati della ricezione delle informazioni all'interno dell'impresa o le eventuali società a tal fine appositamente delegate (sulla base di specifica procura che dovrà essere trasmessa all'UIC ed in copia all'Istituto).

Le imprese verificano, a partire dalla data della presente circolare, l'inclusione nella base anagrafica UIC dei valori mobiliari che entrano a far parte del proprio patrimonio e di quelli eventualmente emessi dalle stesse; in caso di mancato inserimento, ne chiedono l'iscrizione, entro 30 giorni dall'acquisizione o dall'emissione, sulla base delle istruzioni rintracciabili sul sito internet dell'UIC – www.uic.it.

Per i titoli in patrimonio alla data di emanazione della presente circolare e per quelli già emessi dalle imprese non censiti dall'UIC, è richiesto l'inserimento in anagrafe entro e non oltre il 31 marzo 2006.

3. Trattamento dei dati.

Le imprese utilizzano i dati forniti dall'UIC al solo fine di soddisfare le esigenze di vigilanza dell'Istituto; i dati contenuti nell'anagrafica UIC non possono essere utilizzati per finalità diverse.

L'ISVAP e l'UIC non assumono alcuna responsabilità in ordine all'uso delle suddette informazioni. Le imprese ed i rispettivi incaricati sono direttamente responsabili del trattamento dei dati in questione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)